

Legge regionale 15 maggio 1995 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 29/02/1996

Costituzione di una società per azioni per la gestione dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari.

Art. 3

Partecipazione societaria della Regione

1. La partecipazione della Regione alla costituzione della società di cui all'art. 1 può avvenire a condizione che l'atto costitutivo e lo Statuto prevedano:

a) un capitale iniziale non superiore a lire 500 milioni, con quota di maggioranza riservata alla Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, la quale si riserva in seguito la cessione, totale o parziale, della sua partecipazione a terzi operatori privati o ad enti pubblici;

b) la possibilità per il Consorzio per l'aeroporto del Friuli-Venezia Giulia di partecipare a futuri aumenti di capitale, anche mediante conferimento del complesso aziendale o rami dello stesso;

c) un sistema di elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione da parte dell'Assemblea impostato su criteri volti a tutelare la rappresentatività dei soci minori;

d) la nomina di due sindaci effettivi da parte, rispettivamente, del Ministero del tesoro e del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente da parte della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 11/1996